



Decreto Dirigenziale n. 74 del 04/06/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. N. 285.1992 E D.P.R. N. 495.1992. DECLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA SDEMANIALIZZAZIONE, DI UN RELITTO STRADALE, RICADENTE NEL COMUNE DI CHIANCHE (AV).



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. GENNARO DI PRISCO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
74	04/06/2025	5008	07

Oggetto:

D.lgs. n. 285.1992 e D.P.R. n. 495.1992. Declassificazione, ai fini della sdemanializzazione, di un relitto stradale, ricadente nel Comune di Chianche (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “codice della strada”;
- b. l'articolo 2 del citato D.lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. ai sensi del combinato disposto dell'art 2 comma 9 del D.lgs. n. 285/92 e dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, quando le strade non statali non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e con il medesimo decreto sono nuovamente classificate;

PREMESSO altresì che:

- a. con D.lgs. n. 112/98 sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G. R n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la sopra citata delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa.

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. n. 1040 del 09/04/2025, acquisita con protocollo regionale n. 0195368 del 16.04.2025, il Comune di Chianche (AV), ha chiesto lo spostamento dell'area di sedime di un tratto di strada comunale ad uso pubblico, proponendo un nuovo percorso su area di proprietà privata;
- b. con la citata nota 1040/2025, il medesimo Comune ha trasmesso la Delibera di C.C. n. 16/2024 del 22/07/2024, unitamente alle planimetrie catastali dei luoghi, dalla quale emerge, che il tratto stradale in questione, è così definito:
“Tratto della strada denominata “Campo del Pero”, sito nell'agro del Comune di Chianche (AV), della lunghezza di m 320, larghezza media di m 3,00 per una superficie complessiva di circa mq 960, in catasto al Foglio 1, sez. censuaria B (Chianchetelle) il cui sviluppo interessa i confini delle particelle 221, 220, 171, 172, 173, 175, 178, 187, 223, 224, 225 e 753.

RILEVATO, che:

- a. nella richiamata nota 1040/2025, il responsabile dell'ufficio Tecnico ha dichiarato che il tratto di strada in esame è interessato da cedimenti e smottamenti tanto da non essere più utilizzata da tempo in quanto inglobata dalla vegetazione spontanea;

- b. con successiva nota prot. n. 1263 del 07.05.2025, acquisita al prot. reg. al n. 0232391 del 09.05.2025 il medesimo responsabile ha rappresentato che il tratto di strada per cui si chiede la declassificazione, per le motivazioni espresse, non riveste più carattere di viabilità pubblica, pubblica utilità e pubblico interesse, in quanto verrà sostituita dal nuovo tracciato;
- c. l'Amministrazione Comunale di Chianche (AV) con la citata delibera n. 16/2024 ha manifestato l'interesse alla realizzazione dell'opera;
- d. ricorrono le condizioni per la declassificazione e la successiva alienazione del relitto stradale in questione;
- e. il giorno 22.05.2025 è stato effettuato un sopralluogo sull'area in argomento da parte del personale della UOD07;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della Delibera di G.C. n. 16/2024 con la quale il Comune di Chianche (AV) ha manifestato la volontà di sdemanializzare il relitto stradale in parola, al fine di realizzare l'opera proposta;
- b. di poter declassificare, ai fini della sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, il seguente tratto di strada:
Tratto della strada denominata "Campo del Pero", sito nell'agro del Comune di Chianche (AV), della lunghezza di m 320, larghezza media di m 3,00 per una superficie complessiva di circa mq 960, in catasto al Foglio 1, sez. censuaria B (Chianchetelle) il cui sviluppo interessa i confini delle particelle 221, 220, 171, 172, 173, 175, 178, 187, 223, 224, 225 e 753,
in esito alla richiesta del Comune di Chianche (AV) espressa con nota prot. n. 1040/2025 del 09/04/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 0195368 del 16.04.2025.

VISTO

- a. il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- b. il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c. la DGR n. 478 del 10/9/2012;
- d. la DGR n. 619 del 8/11/2016 di modifica della DGR n. 478 del 10/9/2012;
- e. la Delibera di Consiglio Comunale n.16/2024 del 22/07/2024;
- f. le note del Comune di Chianche;
- g. il sopralluogo del 22.05.2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della P.O. di cui al D.D. n. 56 del 28.06.2024, a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di prendere atto della Delibera di G.C. n. 16/2024 con la quale il Comune di Chianche (AV) ha manifestato la volontà di sdemanializzare il relitto stradale in parola, al fine di realizzare l'opera proposta;

2. di declassificare, ai fini della sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, il seguente tratto di strada:
Tratto della strada denominata "Campo del Pero", sito nell'agro del Comune di Chianche (AV), della lunghezza di m 320, larghezza media di m 3,00 per una superficie complessiva di circa mq 960, in catasto al Foglio 1, sez. censuaria B (Chianchetelle) il cui sviluppo interessa i confini delle particelle 221, 220, 171, 172, 173, 175, 178, 187, 223, 224, 225 e 753, in esito alla richiesta del Comune di Chianche (AV) espressa con nota prot. n. 1040/2025 del 09/04/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 0195368 del 16.04.2025.
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della declassificazione, ai sensi dell'art 3, comma 5, del DPR n. 495/1992;
4. incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere, entro sessanta giorni dalla predetta pubblicazione sul BURC, alla trasmissione del presente decreto all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza stradale per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
5. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Chianche (AV), per il seguito di competenza.

Ing. G. Di Prisco

DOTT. GENNARO DI PRISCO